



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Ordinanza

Ordinanza n. 4
registro ordinanze

OGGETTO: **INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 112 DEL 25.11.2009 INTERVENTI EMERGENZIALI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale, in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

ATTESO CHE:

- a seguito dei nuovi limiti, e come previsto dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il “*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*” (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);
- tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi “critici” come quello invernale;
- il Piano regionale inserisce il Comune di Bovolone (assieme al Comune di Cerea) nella zona industriale del *Distretto del Mobile Veronese*;
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14 luglio 2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV che, estende i comuni in zona A. Tra questi, rientra anche il Comune di Bovolone, che, secondo i dati in possesso di ARPAV, possiede una densità emissiva di 9,44 t/anno per Km² (**Zona A1 Provincia**);

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, ha ratificato, nell'incontro del 28 settembre 2006, tale nuova zonizzazione che pertanto risulta attualmente pienamente operativa;

ATTESO CHE con Deliberazione n. 144 del 23 dicembre 2008, esecutiva, il Commissario Straordinario ha approvato il *Piano di risanamento della Qualità dell'Aria*, condiviso tra i seguenti Comuni appartenenti al gruppo di Lavoro: Angiari, Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Oppeano, Roverchiara, San Pietro di Morubio;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona che, nell'incontro del 22 Settembre 2009 che ha approvato a maggioranza le azioni per il contenimento dell'inquinamento;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

VISTA la DGRV n.3195 del 17.10.2006 avente ad oggetto "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Comitato di indirizzo e sorveglianza sui problemi di tutela dell'atmosfera. Approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale*";

VISTA l'Ordinanza n° 112 del 25.11.2009 "Interventi emergenziali inquinamento atmosferico" - Comune di Bovolone;

RITENUTO necessario integrarla aggiungendo il punto 2 - Misure e provvedimenti relativi alla circolazione veicolare finalizzati alla riduzione del carico inquinante al fine di recepire tutte le azioni minime emergenziali necessarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico decise dal Tavolo Tecnico Zonale del 22.09.09;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO necessario attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante;

FA DIVIETO

di fermo del traffico nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2009 e il 15 maggio 2010, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici; Così come individuati dal "Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all'art. 54;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuato agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

- di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus nella fase di stazionamento alle fermate, indipendentemente dal protrarsi del tempo delle medesime e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere. Sono escluse le combustioni in occasione di preparazione di cibi in contesto domestico o di sagra, feste popolari e religiose o espressamente previste per legge;
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2009 e il 15 maggio 2010 e nelle 14 ore/giorno consecutive zona climatica E, la limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i., in particolare per gli impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi:

- ❖ **a massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con le sigle:
 - E.1 residenza e assimilabili;
 - E.2 uffici e assimilabili;
 - E.4 attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 attività sportive;
 - E.7 attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore;
- ❖ **a massimi 17 °C** negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8- attività industriali e artigianali e assimilabili.

INDIVIDUA

nella giornata del **21 febbraio 2010** “**Giornata provinciale dell’Ambiente**” il fermo veicolare su tutto il territorio dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, rimandando a specifica ordinanza modalità e deroghe di svolgimento.

Sanzioni previste


Chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e sul sito *www.bovolone.net*.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco
Fagnani Arch. Riccardo


Bovolone, 07-01-2010